

I ricorrenti, invitati a partecipare al procedimento in quanto terzi interessati dal provvedimento, hanno sostenuto che il tribunale non aveva debitamente stabilito la provenienza illegittima dei loro beni confiscati.

La normativa in questione, che si applica anche per le misure previste dalla legge n. 575 del 1965 nei confronti di persone sospettate di far parte di associazioni criminose, prevede un procedimento in camera di consiglio. L'ordinanza che commina la misura è dunque assunta senza la possibilità per gli interessati di richiedere lo svolgimento di un'udienza pubblica.

La Corte europea, constatata l'analogia del caso con vari precedenti (*Bocellari e Rizza c. Italia, del 2007* e *Pierre c. Italia del 2008*), ha accertato la violazione, da parte dello Stato italiano, dell'art. 6, comma 1, CEDU, relativo al diritto ad un processo equo, ritenendo essenziale che a coloro che sono soggetti ad un procedimento sanzionatorio venga offerta la possibilità di chiedere una pubblica udienza. La Corte ha inoltre stabilito che la constatazione di violazione costituisse sufficiente riparazione sul piano morale ed ha accordato ai ricorrenti la somma di 3.000 euro per le spese.

Sulla materia è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 93 del 2010 (infra Cap. II, 1.1) con la quale, richiamati i principi posti dalla Corte europea nella pronuncia in esame e nelle pronunce *Bocellari c/Italia (ricorso n. 399/02)* e *Rizza e Pierre (ricorso n. 1905/05)*, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 4 della legge n. 1423 del 1956 e 2-ter della legge 575 del 1965, n. 575, per violazione, *in parte qua*, dell'art. 117, primo comma Cost., laddove non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione si svolga nelle forme dell'udienza pubblica, davanti al tribunale e alla corte d'appello.

Leone (ricorso n. 30506/07) – Sentenza del 2 febbraio 2010

Anche in questo caso, confermando il proprio orientamento giurisprudenziale, la Corte ha ravvisato l'incompatibilità tra il principio dell'equo processo e la legge italiana, nella parte in cui stabilisce che il tribunale provvede in camera di consiglio sull'applicazione delle misure di prevenzione e non attribuisce all'interessato la possibilità di sollecitare la pubblica udienza (in relazione a procedimento svolto ai sensi dell'art. 4, comma 6, della legge n. 1423 del 1956) ed ha constatato la violazione dell'articolo 6, par. 1.

La Corte ha invece ritenuto infondate le altre doglianze inerenti il giusto processo e, in particolare, l'asserita iniquità della procedura conclusasi con la confisca dei beni dei ricorrenti in assenza di una pronuncia di condanna nei loro confronti, in quanto le misure di prevenzione patrimoniali previste dalla legislazione italiana non trovano applicazione solo sulla base di sospetti a carico del destinatario ma anche sulla base dell'oggettiva sproporzione tra i beni posseduti e le fonti di legittimo reddito dimostrabile.

Udorovic (ricorso n. 38532/02) – Sentenza del 18 maggio 2010

Il ricorrente, appartenente alla comunità zigana dei Sinti, aveva impugnato dinanzi al Tar del Lazio le misure adottate dal sindaco di Roma nel 1996 volte al censimento e allo sgombero del campo nomadi nel quale risiedeva insieme ad altre 47 persone appartenenti alla stessa minoranza, ottenendone la sospensione. Il ricorrente aveva altresì presentato dinanzi al Tribunale civile di Roma un ricorso per discriminazione contro il Comune ed il sindaco di Roma (ex artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 286 del 1998), chiedendo l'accertamento della natura discriminatoria di tali atti, la loro immediata cessazione, nonché l'indennizzo dei danni materiali e morali su-

biti. Il ricorrente ha quindi promosso ricorso alla Corte europea, lamentando, oltre alla violazione degli artt. 8 e 14, la violazione dell'art. 6, paragrafo 1, CEDU per la mancata previsione di una pubblica udienza nel procedimento previsto dal decreto legislativo sull'immigrazione per l'accertamento della natura discriminatoria di un atto.

La Corte, pur ritenendo applicabili le garanzie del giusto processo ad una procedura come quella in oggetto, avente carattere preliminare e provvisorio, né definitiva né esecutiva, ha concluso nel senso della non violazione della Convenzione. Secondo la consolidata giurisprudenza del giudice europeo, infatti, l'art. 6 ammette deroghe al principio della pubblicità delle udienze nei casi in cui risultano preminenti, come nella specie, esigenze di celerità della procedura, anche tenuto conto del fatto che nel corso della stessa sono state rispettate le altre garanzie procedurali previste dall'art. 6, e quindi la deroga deve essere strettamente imposta dalle circostanze del caso (*cf. la sentenza Diennet c. Francia, del 26 settembre 1995, Serie A n° 325-A, § 34*).

Sotto il profilo del mancato esame da parte della Corte d'appello di uno dei motivi del ricorso concernente la natura discriminatoria dell'atto impugnato, la Corte ha invece constatato la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, ritenendo come non si possa affermare che i motivi non considerati dalla giurisdizione d'appello sarebbero stati ininfluenti ai fini della decisione.

2.3.2. In materia di detenzione in regime di 41-bis della legge n. 354 del 1975

Mole (ricorso n. 24421/03) – Sentenza del 12 gennaio 2010

La sentenza segue il filone giurisprudenziale, relativo alle limitazioni derivanti dalla sottoposizione al regime differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, quale risultante, in particolare, dalla sentenza *Enea c. Italia* della *Grande Chambre* del 17.9.2009.

Con riferimento alle doglianze del ricorrente fondate sull'art. 3 CEDU, la Corte ha ricordato che affinché un maltrattamento possa ricadere nell'ambito di applicazione dei trattamenti inumani vietati è necessario che presenti profili di gravità, il cui apprezzamento ha, di per sé, margini relativi e dipende da un insieme di fattori quali la durata del trattamento, gli effetti fisici e mentali che esso produce, il sesso, l'età e lo stato di salute della vittima. Sebbene l'applicazione prolungata di certe restrizioni possa porre il detenuto in una situazione di trattamento disumano e degradante, ai sensi dell'art. 3 CEDU, i giudici hanno sostenuto che non è possibile fissare un termine massimo di sottoposizione a tale regime. Tuttavia, incombe sui giudici l'onere di verificare se il rinnovo o la proroga delle restrizioni siano sorrette da idonea giustificazione.

Nella fattispecie, la Corte ha verificato che il Ministro della giustizia aveva richiamato, per giustificare la reiterazione dei precedenti decreti, la sussistenza delle condizioni che erano alla base della motivazione del primo provvedimento. Il ricorrente, d'altro canto, non aveva fornito elementi sufficienti per poter concludere che il prolungamento del regime speciale di detenzione previsto dall'art. 41-bis avesse causato degli effetti fisici o psichici rilevanti ai sensi dell'art. 3 CEDU. Pertanto, confermando la consolidata giurisprudenza in materia, ha ritenuto che le sofferenze o l'umiliazione che il ricorrente aveva subito non avessero superato quel livello che, inevitabilmente, comporta una specifica e legittima forma di trattamento o di pena. (In senso analogo *Montani – ricorso n. 24950/06*) – Sentenza del 29 gennaio 2010 infra 2.3.3)

In merito alla lamentata violazione dell'art. 8 CEDU, invocato sia in relazione alle restrizioni del diritto di visita dei familiari che al controllo della corrispondenza,

la Corte, riguardo al primo profilo, ha affermato che il regime di cui all'art. 41-*bis* è volto a recidere i legami esistenti fra il detenuto e l'ambiente criminale d'origine per scongiurare il pericolo derivante da eventuali contatti. Ha ritenuto, quindi, che l'ingerenza dell'autorità nella vita familiare e privata fosse stata in tal caso necessaria "per la pubblica sicurezza, la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati in una società democratica" e pertanto ha respinto tale motivo di ricorso.

Quanto al controllo della corrispondenza del detenuto, la Corte ha constatato che il ricorrente non aveva rispettato il termine di sei mesi fissato dalla Convenzione e ha, pertanto, rigettato la relativa doglianza per la sua tardività.

In relazione all'addotta violazione del diritto ad un equo processo, di cui all'art. 6, par. 1, CEDU, la Corte ha rilevato che l'assenza di decisioni sul merito aveva svuotato della sua sostanza il controllo esercitato dal giudice sui decreti del Ministro della giustizia ed ha accolto, quindi, la relativa doglianza.

Barbaro (ricorso n. 16436/02) – Sentenza del 16 febbraio 2010

Con questa sentenza, la Corte ha statuito che, sebbene il semplice superamento di un termine previsto dalla legge non costituisca di per sé violazione del diritto garantito, il tempo necessario all'esame di un ricorso può comprometterne l'efficacia. Pertanto, la tardiva o mancata decisione sui ricorsi promossi avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 41-*bis* della legge n. 354 del 1975, per sopravvenuta scadenza del termine di efficacia dei decreti impugnati, viola il diritto ad un equo processo tutelato dall'art. 6, par. 1, CEDU, poiché svuota di efficacia il controllo giurisdizionale sui provvedimenti medesimi.

2.3.3 In materia di controllo della corrispondenza

Montani (ricorso n. 24950/06) – Sentenza del 29 gennaio 2010

Sul caso, la Corte ha constatato la violazione dell'art. 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, poiché ai sensi dell'art. 18-*ter* della legge n. 354 del 1975, introdotto dalla legge n. 95 del 2004, il controllo sulla corrispondenza di detenuti in regime di applicazione dell'art. 41-*bis* non può essere esercitato sulle missive indirizzate al proprio difensore di fiducia ed agli organi internazionali competenti in materia di diritti umani.

Le restrizioni alle visite dei familiari scaturenti dal regime differenziato non integrano la violazione dell'art. 8 CEDU, poiché nel caso di specie l'ingerenza dell'autorità nella vita familiare e privata è stata necessaria per la pubblica sicurezza, la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati in una società democratica.

La Corte ha dichiarato non sussistente la violazione dell'art. 6, paragrafi 2 e 3, CEDU, in quanto tali disposizioni si applicano esclusivamente nella cornice di un'accusa penale, mentre i decreti ministeriali in esame riguardano le condizioni di detenzione.

2.3.4 In materia di espropriazione

D'Aniello (ricorso n. 28220/05) – Sentenza del 19 gennaio 2010

In una procedura espropriativa per pubblica utilità, la Corte ha affermato che per effetto della dichiarazione di incostituzionalità della legge n. 385 del 1980 - che aveva determinato la reviviscenza della legge n. 2359 del 1865 e, con essa, del criterio in base al quale l'indennità di espropriazione doveva essere calcolata sulla base del valore commerciale del terreno - costituiva onere degli espropriati richiedere l'indennità di espropriazione, fino alla concorrenza del valore commerciale

del terreno. Pertanto, la Corte ha dichiarato non sussistente la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, della Convenzione, relativo alla protezione della proprietà, stante l'imputabilità esclusivamente in capo al ricorrente della situazione denunciata, per aver omesso di attivarsi per ottenere l'indennità prima che il relativo diritto cadesse in prescrizione.

Zuccalà (ricorso n. 72746/01) – Sentenza del 19 gennaio 2010

La parte ricorrente ha lamentato la violazione del diritto al rispetto dei propri beni, per inadeguatezza del risarcimento per l'occupazione illegittima del suo terreno, liquidato sulla base dell'articolo 5-*bis* della legge n. 359 del 1992.

La Corte, richiamando la propria copiosa giurisprudenza in materia e, in particolare, la sentenza del 29 luglio 2004 *Scordino c/Italia (ricorso n. 36813/97)* per il riepilogo dei principi pertinenti, ha constatato la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché la ricorrente ha dovuto sopportare un onere sproporzionato ed eccessivo che non può essere giustificato dall'interesse generale legittimo perseguito dalle autorità.

Ha constatato altresì la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo, sia sotto il profilo dell'eccessiva durata della procedura, sia sotto il profilo della iniquità della procedura, per mancanza di un interesse generale tale da giustificare la retroattività della legge contenente i nuovi criteri di calcolo dell'indennizzo.

Leoni (ricorso n. 67780/01) – Sentenza del 26 gennaio 2010

La Corte ha constatato la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché il ricorrente ha dovuto sopportare un peso eccessivo ed eccezionale, che ha portato alla rottura del giusto equilibrio che deve sussistere tra le esigenze dell'interesse pubblico e la salvaguardia del diritto al rispetto dei beni.

Dinanzi alla Corte, il ricorrente ha lamentato la violazione dell'articolo 1, Prot. n. 1, a motivo del lungo lasso di tempo trascorso senza ricevere l'indennità di espropriazione, peraltro ritenuta largamente inferiore al valore venale del terreno, ai sensi della legislazione all'epoca vigente.

Di Cola (ricorso n. 44897/98) – Sentenza del 18 maggio 2010

La Corte ha condannato all'equa riparazione, ai sensi dell'art. 41 CEDU, per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 15 dicembre 2005 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità. In considerazione del fatto che i ricorrenti avevano già ottenuto in sede nazionale la corresponsione di una somma pari al valore venale del bene espropriato, in conformità con i criteri di calcolo fissati nella sentenza della *Grande Chambre del 22 dicembre 2009* resa nel giudizio *Guiso Gallisay c. Italia (ricorso n. 58858/00)*, la Corte ha riconosciuto, a titolo di equa riparazione, una somma per il pregiudizio derivante dalla perdita di disponibilità del terreno e per il danno morale patito.

Anche in tutti i seguenti casi, la Corte europea ha liquidato, ai sensi dell'art. 41 CEDU, l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenze precedenti per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.

Dorà Chirò - (ricorso n. 65272/01) - Sentenza del 27 luglio 2010
Chirò e altri (n. 1) - (ricorso n. 63620/00) - Sentenza del 27 luglio 2010
Chirò ed altri (n. 2) - (ricorso n. 65137/01) - Sentenza del 27 luglio 2010
Chirò e altri (n. 4) - (ricorso n. 67196/01) - Sentenza del 27 luglio 2010
Chirò ed altri (n. 5) - (ricorso n. 67197/01) - Sentenza del 27 luglio 2010
Gravina - (ricorso n. 60124/00) - Sentenza del 27 luglio 2010
La Rosa e Alba (n. 1) - (ricorso n. 58119/00) - Sentenza del 27 luglio 2010
La Rosa e Alba (n. 3) - (ricorso n. 58386/00) - Sentenza del 27 luglio 2010
La Rosa e Alba (n. 5) - (ricorso n. 63239/00) - Sentenza del 27 luglio 2010
Maselli (n. 2) - (ricorso n. 61211/00) - Sentenza del 27 luglio 2010
Maselli - (ricorso n. 63866/00) - Sentenza del 29 luglio 2010
La Rosa e Alba (n. 6) - (ricorso n. 63240/00) - Sentenza del 29 luglio 2010
La Rosa e Alba (n. 7) - (ricorso n. 63241/00) - Sentenza del 29 luglio 2010
Colacrai (n. 1) - (ricorso n. 63296/00) - Sentenza del 29 luglio 2010
Fiore - (ricorso n. 63864/00) - Sentenza del 29 luglio 2010
Carla Binotti - (ricorso n. 63632/00) - Sentenza del 29 luglio 2010
De Sciscio - (ricorso n. 176/04) - Sentenza del 29 luglio 2010
Zaffuto e altri - (ricorso n. 12894/04) - Sentenza del 29 luglio 2010
Ceglia - (ricorso n. 21457/04) - Sentenza del 29 luglio 2010
Laura Binotti - (ricorso n. 71603/01) - Sentenza del 29 luglio 2010
Lo Bue e altri - (ricorso n. 12912) - Sentenza del 29 luglio 2010
Emanuele Calandra e altri - (ricorso n. 71310/01) - Sentenza del 19 ottobre 2010
De Angelis e altri - (ricorso n. 68852/01) - Sentenza del 19 ottobre 2010
Janes Carratù - (ricorso n. 68585/01) - Sentenza del 19 ottobre 2010
Scozzari e altri (ricorso n. 67790/01) - Sentenza del 19 ottobre 2010
Izzo (ricorso n. 20935/03) - Sentenza del 19 ottobre 2010
Ippoliti (ricorso n. 162/04) - Sentenza del 19 ottobre 2010
Sciarrotta (ricorso n. 14793/02) - Sentenza del 19 ottobre 2010
Capoccia (ricorso n. 30227/03) - Sentenza del 14 dicembre 2010
Gautieri e altri (ricorso n. 68210/01). Sentenza del 14 dicembre 2010
Grossi e altri (ricorso 18791/03). Sentenza del 14 dicembre 2010
De Nigris (ricorso n. 41248/04) - Sentenza del 14 dicembre 2010
Capozzi (ricorso n. 3528/03) - Sentenza del 14 dicembre 2010

2.3.5 IN MATERIA DI INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE

Luigino Serino (n. 3) - (ricorso n. 21978/02) - Sentenza del 12 ottobre 2010

La Corte ha constatato la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, nel caso della corresponsione, da parte dell'ente occupante, di un'indennità di occupazione calcolata come percentuale dell'indennità di espropriazione e notevolmente inferiore al valore commerciale del bene occupato, senza che ciò fosse giustificato da motivate ragioni di interesse pubblico.

Con il ricorso dinanzi alla Corte europea, il ricorrente, proprietario di alcuni terreni ubicati nel territorio di Benevento, occupati dall'amministrazione comunale per un periodo di cinque anni per la costruzione di una strada, aveva contestato sia l'insufficienza dell'importo ricevuto a titolo di indennità di occupazione sia la relativa modalità di calcolo (l'indennità era stata determinata dalla Corte d'Appello nella misura del 5% dell'indennità annua di espropriazione).

La Corte, richiamando i propri precedenti in materia, ha riconosciuto l'inadeguatezza dell'indennità di occupazione, calcolata sulla base di quella di espropria-

zione, e non sulla base del valore commerciale del bene al momento della privazione di questo. Pertanto, ha accordato al ricorrente una somma pari alla differenza tra l'indennità di occupazione liquidata dal giudice nazionale e quella che il ricorrente avrebbe potuto ottenere se il calcolo fosse stato basato sul valore venale del terreno, oltre indicizzazione ed interessi suscettibili di compensare, almeno in parte, il lungo lasso di tempo trascorso.

2.3.6 IN MATERIA DI RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO

Nel rinviare al paragrafo 3.1 per approfondimenti sulla problematica sull'eccessiva durata dei processi, si riportano, di seguito, le sentenze con le quali la Corte ha constatato la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, relativo al diritto ad un equo processo, sotto il profilo della ragionevole durata, censurando, per taluni affari, anche il profilo dell'insufficienza delle somme corrisposte a titolo di equa riparazione, nonché quello del ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione *ex lege* n. 89 del 2001, oltre un ragionevole termine, sulla base della considerazione che tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 della Convenzione.

Tra tutte si segnala la sentenza **del 21 dicembre 2010** pronunciata sul caso ***Gaglione e altri (ricorso n. 45867/07 e altri 474 affari)***, con la quale sono stati decisi 475 ricorsi riuniti in materia di ragionevole durata del processo: lo Stato italiano è stato condannato per la violazione degli articoli 6, par. 1, e 1, Protocollo 1, CEDU sotto il profilo del ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione di cui alla "legge Pinto" e dell'ingerenza di tale ritardo sul diritto al rispetto dei beni dei ricorrenti.

Lefevre (ricorso n. 34871/02) – Sentenza del 2 marzo 2010

Atzei (ricorso n. 11978/03) – Sentenza del 16 marzo 2010

Volta ed altri (ricorso n. 43674/02) – Sentenza del 16 marzo 2010

Marzola Centri di Fisiokinesiterapia S.A.S. (ricorso n. 32810/02) – Sentenza del 16 marzo 2010

Landino (n. 11213/04) – Sentenza del 16 marzo 2010

Sanchirico e La morte (ricorsi nn. 11013/04; 11080/04) – Sentenza del 16 marzo 2010

Natale (ricorso n. 25872/02) – Sentenza del 16 marzo 2010

Briganti e Canella (ricorsi nn. 32860/02; 32917/02) – Sentenza del 16 marzo 2010

Falco e altri (ricorsi nn. 34375/02; 34708/02; 675/03, 688/03; 691/03; 694/03; 11965/03; 16766/03) – Sentenza del 16 marzo 2010

Ghinotti e Benassi (ricorsi nn. 28104/02, 28217/02) – Sentenza del 6 aprile 2010

Martinetti e Cavazzuti (ricorsi nn. 37947/02, 39420/02) – Sentenza del 20 aprile 2010

Limata e altri (ricorsi nn. 5486/03; 5491/03; 7598/03) – Sentenza del 18 maggio 2010

Brignoli e altri (19877/03; 18363/03; 32969/02) – Sentenza del 18 maggio 2010

Rossi e altri (ricorsi nn. 676/03; 678/03; 682/03; 693/03; 695/03; 697/03) – Sentenza del 22 giugno 2010

Ciampa e altri (ricorsi nn. 7253/03; 7596/03; 7608/03) – Sentenza del 22 giugno 2010

Baccini e Artuzzi (ricorsi nn. 26314/03; 26326/03) – Sentenza del 22 giugno 2010

Toscana Restaura s.a.s. e Azienda agricola S. Cumano s.r.l. (ricorsi nn. 4428/04; 5481/05) – Sentenza del 22 giugno 2010

Marcon (ricorso n. 32851/02) – Sentenza del 27 luglio 2010

Pala Mobili (ricorsi nn. 26334/03, 26338/03, 26341/03, 26343/03, 26344/03) – Sentenza del 27 luglio 2010

Conceria Madera s.r.l. (n. 2) (ricorso n. 3978/03) – Sentenza del 21 settembre 2010

Reina e altri (ricorsi nn. 26311/03, 26312/03, 26320/03, 26323/03, 40766/04) – Sentenza del 29 settembre 2010

Piscitelli e altri (ricorsi nn. 20193/03, 20372/03, 20394/03, 20395/03, 20615/03, 20617/03, 20907/03, 27526/03, 30794/03, 30827/03) – Sentenza del 12 ottobre 2010

Massaro e altri (ricorsi nn. 23744/03, 23754/03, 23828/03, 23829/03, 23830/03, 23832/03, 23833/03) – Sentenza del 12 ottobre 2010

Iannelli e altri (ricorsi nn. 29413/03, 29696/03, 31401/03, 3346/04, 12581/04, 20410/04, 593/05) – Sentenza del 19 ottobre 2010

Silveri (n. 2) (ricorso n. 36624/02) – Sentenza del 19 ottobre 2010

Frosio (ricorso n. 16777/03) – Sentenza del 19 ottobre 2010

Delfa Montaggi Industriali s.r.l. e Nava s.n.c. (ricorsi nn. 19875/03, 30899/03) – Sentenza del 19 ottobre 2010

Giobbi e altri (ricorsi nn. 26358/03, 26360/03, 26363/03, 26405/03 e 26407/03) – Sentenza del 19 ottobre 2010

Ciambriello e altri (ricorsi nn. 23745/03, 23746/03, 23749/03, 1280/04) – Sentenza del 26 ottobre 2010

Fornoni e altri (ricorsi nn. 22417/03, 24825/03, 26444/03, 34566/03) – Sentenza del 26 ottobre 2010

Filippelli (ricorso n. 1287/04) – Sentenza del 2 novembre 2010

Tiziano Bianchi (ricorso n. 18477/03) – Sentenza del 2 novembre 2010

Coppola e altri (ricorsi nn. 24593/03; 24596/03; 24614/03; 24618/03; 24620/03; 24684/03) – Sentenza del 9 novembre 2010

Tangredi e Iuliano (ricorsi n. 6604/03, 16769/03) – Sentenza del 9 novembre 2010

Strega Alberti Benevento s.p.a. (ricorsi nn. 44031/02, 44032/02) – Sentenza del 9 novembre 2010

Vicario e Suma (ricorsi nn. 29430/03, 37928/03) – Sentenza del 30 novembre 2010

Berretta e Ciarcia (ricorsi nn. 37904/03, 11334/04) – Sentenza del 7 dicembre 2010

Bonalzoo srl (ricorsi nn. 19876/03, 32239/03, 32240/03) – Sentenza del 7 dicembre 2010

De Rosa e altri (ricorsi nn. 3666/03, 11966/03 e 11969/03) – Sentenza del 7 dicembre 2010

GE.P.A.F S.R.L. e altri (ricorsi nn. 30403/03, 32231/03, 32232/03 e 32259/03) – Sentenza del 7 dicembre 2010

G.M.P. Impianti S.R.L. (ricorso 19268/03) – Sentenza del 7 dicembre 2010

Di Matteo e altri (ricorsi 7603/03, 7610/03, 7614/03 e 7616/03) – Sentenza del 21 dicembre 2010

Belperio e Ciarmoli (ricorso n. 7932/04) – Sentenza del 21 dicembre 2010

2.3.7 In materia di applicazione retroattiva di una norma tributaria

Di Belmonte (ricorso n. 72638/01) – Sentenza del 16 marzo 2010

Sulla somma a titolo di indennità di esproprio riconosciuta al ricorrente era stata applicata una nuova imposta, introdotta da una legge entrata in vigore successivamente al passaggio in giudicato della sentenza che fissava l'importo dell'indennizzo. La Corte ha constatato la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU, in quanto l'applicazione della nuova legge ha rotto il giusto equilibrio tra le esigenze di interesse generale e gli imperativi di salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo. La responsabilità dell'amministrazione locale per non aver dato tempestiva esecuzione alla decisione che fissava l'importo dell'indennità di esproprio, ha favorito l'assoggettamento della somma al nuovo regime fiscale intervenuto nel frattempo.

2.3.8 IN MATERIA DI IMMUNITÀ PARLAMENTARE

C.G.I.L. e Cofferati (n. 2) (ricorso 2/08) - Sentenza del 6 aprile 2010

La vicenda trae origine dalle dichiarazioni rilasciate il 20 marzo 2002, all'indomani dell'omicidio del prof. Marco Biagi, dal deputato Carlo Taormina all'agenzia di stampa ADN Kronos e da questa diffuse con il titolo "*Biagi: Taormina, responsabilità oggettiva di Cofferati: Assassini si propongono come braccio armato di leader CGIL*".

In seguito a tali dichiarazioni la C.G.I.L. e l'ex segretario generale Sergio Cofferati adirono il Tribunale di Roma al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni, previo accertamento del reato di diffamazione. Nel corso del procedimento, il giudice sollevò dinanzi alla Corte costituzionale conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera adottata nella seduta del 30 luglio 2003 dall'Assemblea, su conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni, con la quale si era ritenuto che i fatti oggetto del giudizio riguardassero opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari e, in quanto tali, non potessero essere sindacate, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 368 del 2007, dichiarò il ricorso inammissibile per via della mancanza nel testo della puntuale riproduzione delle dichiarazioni ritenute lesive.

Successivamente il processo si estinse per l'inattività delle parti che non chiesero la fissazione di una nuova udienza nel termine semestrale previsto dall'articolo 297 del codice di procedura civile.

Con il ricorso in esame la C.G.I.L. e Sergio Cofferati hanno lamentato di non aver avuto la possibilità di ottenere una decisione giudiziale sulla denuncia per diffamazione.

La Corte ha ritenuto che la delibera della Camera dei deputati, con la quale era stata affermata l'immunità parlamentare circa le dichiarazioni espresse dall'onorevole Taormina non fosse rispettosa del giusto equilibrio che, in questa materia, deve contraddistinguere il temperamento tra l'interesse generale della comunità e l'interesse imperativo alla salvaguardia dei diritti fondamentali della persona.

Prendendo le mosse dalla decisione della Corte costituzionale, i giudici di Strasburgo hanno puntualizzato che il loro ruolo non è quello di pronunciarsi sull'interpretazione del diritto interno, attività che spetta piuttosto alle corti ed ai tribunali nazionali, bensì quello di verificare la compatibilità tra la Convenzione e gli effetti delle scelte interpretative compiute. L'esame non deve vertere in astratto sulla legislazione e la sua interpretazione, ma sull'eventuale violazione della Convenzione

che, in concreto, ne sia derivata in pregiudizio del ricorrente. Ciò premesso, la Corte ha affermato che, nel caso di specie, la compressione del diritto di accesso alla giustizia non risultava adeguatamente controbilanciata dalle finalità legittimamente perseguite.

La Corte ha respinto la tesi difensiva del Governo italiano secondo cui il rigetto del ricorso sarebbe dovuto discendere dalla considerazione che le dichiarazioni rilasciate dall'onorevole Taormina costituivano esercizio della libertà di espressione. In senso contrario, infatti, i giudici hanno evidenziato che la questione non riguardava la sussistenza degli estremi della diffamazione, ma la verifica della compatibilità – che nella specie veniva esclusa – tra le esigenze di tutela dei diritti fondamentali affermate dalla Convenzione e la possibilità di accedere alla giustizia a fronte di una domanda giudiziale non manifestamente infondata.

2.3.9 IN MATERIA DI ESPULSIONI

Trabelsi (ricorso n. 50163/08) – Sentenza del 13 aprile 2010

L'esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero verso il Paese di origine costituisce violazione dell'art. 3 CEDU, quando vi sono circostanze serie e comprovate che depongono per un rischio effettivo che l'individuo subisca trattamenti inumani o degradanti nel paese d'origine. La mancata ottemperanza alla richiesta di sospensione cautelare del provvedimento avanzata dalla Corte in virtù dell'art. 39 del Regolamento della stessa costituisce violazione dell'art. 34 della Convenzione.

Con questa decisione, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto la violazione degli articoli 3 e 34 della Convenzione che tutelano, rispettivamente, il diritto a non essere sottoposti a tortura, pene o trattamenti inumani o degradanti ed il diritto ai ricorsi individuali.

Le violazioni sono state ravvisate nella scelta del Governo italiano di procedere all'espulsione del ricorrente verso la Tunisia per motivi di prevenzione del terrorismo, senza ottemperare alla richiesta di sospensione cautelare del provvedimento avanzata dalla Corte in virtù dell'art. 39 del Regolamento della stessa.

Il ricorso era stato presentato dal cittadino tunisino Mourad Trabelsi, ex *Imam* di Cremona, condannato in Italia per terrorismo internazionale con sentenza della Corte d'Assise d'appello di Brescia, confermata dalla Corte di cassazione, ed espulso verso la Tunisia dalle autorità italiane il 13 dicembre 2008.

Prima di tale data, il 18 novembre 2008, su richiesta del ricorrente, in applicazione dell'articolo 39 del Regolamento della Corte, il Presidente della seconda sezione della Corte europea aveva espresso al Governo italiano l'auspicio che non si procedesse all'espulsione del ricorrente verso la Tunisia fino a nuovo ordine, nell'interesse delle parti e della corretta conduzione del procedimento dinanzi alla Corte.

Con il ricorso, il ricorrente, premesso che diversi cittadini tunisini rimpatriati con l'accusa di terrorismo erano risultati non più reperibili, ha ricordato che le inchieste condotte da Amnesty International e dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America avevano svelato l'esistenza della pratica della tortura in Tunisia; ha, inoltre, contestato la tesi secondo cui la situazione relativa al rispetto dei diritti umani in Tunisia sarebbe nel tempo migliorata ed ha denunciato la non attendibilità delle assicurazioni rilasciate dalle autorità tunisine al Governo italiano.

Con riferimento alla condizione dei detenuti nelle carceri tunisine, la Corte europea ha richiamato la sentenza del 28 febbraio 2008, *Saadi c. Italia*, (ricorso n. 37201/06), con cui aveva riconosciuto il rischio di tortura connesso al rimpatrio dei condannati per terrorismo internazionale, sulla base di testi, documenti internazionali e fonti di informazione attestanti la pratica di trattamenti disuma-

ni, non avendo ritenuto che l'esistenza di testi interni e l'accettazione di trattati internazionali - che garantiscono, normalmente, il rispetto dei diritti fondamentali - fosse sufficiente, da solo, a garantire una protezione adeguata contro il rischio di cattivi trattamenti.

Ciò premesso, la Corte ha ricordato che Amnesty International, nel rapporto 2008 relativo alla Tunisia, ha precisato che, benché numerosi detenuti si fossero lamentati per essere stati torturati durante il fermo, «le autorità non hanno praticamente mai condotto alcuna inchiesta né adottato una qualsiasi misura per citare in giudizio i presunti torturatori».

I giudici di Strasburgo, inoltre, hanno posto in luce l'assenza di qualunque certezza circa la competenza dell'avvocato generale alla direzione generale dei servizi giudiziari nel fornire assicurazioni in nome dello Stato (v., *mutatis mutandis*, *Soldatenko c. Ucraina* n. 2440/07). Sotto altro profilo, i giudici hanno sottolineato l'inidoneità di tali dichiarazioni ad escludere, in assenza di certificazioni mediche, la sottoposizione di Trabelsi a trattamenti contrari alla previsione dell'articolo 3 della Convenzione.

Con riferimento, poi, alla richiesta cautelare indirizzata all'Italia, la Corte ha richiamato il caso *Mamatkoulou e Askarov c. Turchia*, per riaffermare il principio secondo cui l'inottemperanza dello Stato alla richiesta di misure provvisorie inoltrata ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento della Corte può determinare la violazione dell'articolo 34 della Convenzione. Ne deriva che essa deve considerarsi come una circostanza che impedisce alla Corte di esaminare efficacemente le ragioni del ricorrente.

Nella specie, i giudici hanno rilevato che a causa di tale inosservanza, da un lato, Mourad Trabelsi non aveva potuto articolare la propria difesa e, dall'altro, la decisione della Corte aveva rischiato di restare priva di effetto utile.

Hussun e altri (ricorsi nn. 10171/05, 10601/05, 11593/05, 17165/05) – Sentenza del 19 gennaio 2010

La Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo dei ricorsi nn. 10171/05, 10601/05 e 11593/05, stante l'intervenuta perdita di contatti con i ricorrenti in questione, circostanza che ha reso impossibile alla Corte di approfondire gli elementi di fatto riguardanti la particolare situazione di ogni ricorrente. Ha, invece, dichiarato che non vi è stata violazione dell'articolo 34 della Convenzione, per quanto riguarda il ricorso introdotto da Kamel Midawi (n. 17165/05), non avendo riscontrato nella fattispecie alcun comportamento delle autorità interne volto ad impedire o a rendere inefficace l'esercizio del suo diritto a ricorrere.

La vicenda trae origine da quattro ricorsi presentati da ottantaquattro migranti provenienti dalla Libia, sbarcati sull'isola di Lampedusa nel marzo del 2005 e facenti parte di un più ampio gruppo di clandestini.

I legali rappresentanti dei ricorrenti, in particolare, avevano denunciato la violazione degli articoli 2 e 3 della Convenzione (tranne che nel ricorso n° 10171/05 ove si invoca il solo articolo 3) per via del rischio concreto di morte o di trattamenti inumani o degradanti al quale i loro assistiti sarebbero stati esposti con il rimpatrio.

Inoltre, invocando l'articolo 13, avevano denunciato che i loro assistiti non avevano avuto la possibilità di prendere contatto con gli avvocati al fine di avviare la procedura per la concessione dello *status* di rifugiato e impugnare l'eventuale diniego; non avevano potuto opporsi alla decisione giudiziaria del rimpatrio e, comunque, il ricorso avverso il decreto di espulsione non aveva effetto sospensivo; non avevano beneficiato di un ricorso interno. Hanno, poi, lamentato che l'udienza di convalida prevista dalla legge n° 271 del 2004 non aveva avuto luogo in seguito all'adozione del decreto di espulsione.

Con riferimento all'articolo 4 del Protocollo 4 della Convenzione, i rappresentanti dei ricorrenti hanno evidenziato il rischio di una espulsione collettiva di stranieri. Infine, invocando l'articolo 34 della Convenzione, hanno denunciato l'impossibilità di introdurre il ricorso davanti alla Corte, specialmente in seguito all'espulsione di una parte dei ricorrenti in Libia e della perdita di contatto tra questi ultimi ed i loro avvocati.

La Corte ha suddiviso i ricorrenti in tre gruppi. Il primo comprendeva cinquantasette ricorrenti la cui sorte è rimasta sconosciuta (e per i quali era stato rinviato il ricorso). Con riferimento ai relativi ricorsi la Corte ha deciso di radiare la causa dal ruolo.

Al secondo gruppo appartenevano quattordici espulsi (che avevano allegato la violazione degli articoli 2, 3, 13 e 34 della Convenzione e 4 del Protocollo 4). Riguardo ad essi la Corte ha constatato che l'espulsione era avvenuta nel rispetto della procedura e l'impossibilità di proseguire nell'esame del ricorso in mancanza della prova del persistente contatto tra i ricorrenti ed i loro difensori.

L'ultimo gruppo comprendeva tredici migranti (che avevano allegato la violazione dell'articolo 34 della Convenzione) con i quali, ad eccezione di un caso, i legali rappresentanti avevano perduto ogni contatto dopo il rilascio per la decorrenza dei termini di trattenimento. La Corte - esaminando la doglianza articolata dall'unico ricorrente che risulta aver mantenuto contatti con i propri avvocati - ha constatato che nessuna violazione della Convenzione poteva essere addebitata allo Stato italiano, posto che al ricorrente in questione non era stato impedito o ostacolato l'esercizio del diritto a ricorrere.

(Per approfondimenti sul caso si rinvia al paragrafo 3.3).

2.3.10 IN MATERIA DI APPLICAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA

Villa (ricorso n. 19675/06) – Sentenza del 20 aprile 2010

In materia di revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata, la Corte ha affermato che un intervallo lungo più di quattro mesi tra la data dell'udienza dinanzi al magistrato di sorveglianza e la revoca effettiva della libertà vigilata non era giustificato ed era di natura tale da rendere sproporzionate le restrizioni alla libertà di circolazione del ricorrente.

Per quanto riguarda la proporzionalità delle misure incriminate, in riferimento alla loro applicazione prolungata nel tempo, la Corte ha evidenziato che esse si giustificano soltanto se di fatto sono coerenti e tese effettivamente a conseguire gli effetti di legge. Nel caso in esame, la Corte ha esaminato le ragioni avanzate dalle autorità per prorogare, ogni volta, la durata della misura incriminata, senza trovarvi alcun segno di arbitrio. Pertanto, i giudici di Strasburgo hanno dichiarato non sussistente la violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 4 per quanto riguarda la sottoposizione alla misura della libertà vigilata e le sue proroghe successive fino a quella del 9 ottobre 2004, data in cui la misura è stata prorogata fino al luglio 2005.

La Corte ha, invece, ritenuto eccessivo l'intervallo di oltre quattro mesi intercorso tra la data dell'udienza dinanzi al magistrato di sorveglianza e la revoca effettiva della libertà vigilata, in quanto del tutto ingiustificato e di natura tale da rendere sproporzionate le restrizioni alla libertà di circolazione del ricorrente. Pertanto, ha constatato la violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 4 in ragione della tardività nell'adozione e nell'esecuzione della decisione di revocare la libertà vigilata. Sul punto, la Corte ha invocato una maggiore diligenza e rapidità nell'adozione di una decisione che interessa i diritti garantiti dall'articolo 2.

2.3.11 IN MATERIA DI GARANZIA DEL CONTRADDITTORIO

Calabrò (ricorso n. 17426/02) – Sentenza del 23 aprile 2010

Sul regolamento di competenza proposto dinanzi alla Corte di Cassazione, il ricorrente, avuta notizia che il giudizio si era concluso per l'inammissibilità del ricorso, aveva presentato memoria di replica ai sensi dell'art. 375 c.p.c.. La Corte di Cassazione ha rilevato che il ricorrente non avrebbe potuto presentare memorie ai sensi del citato art. 375 e, nel merito, che le doglianze esulavano dall'oggetto del giudizio.

Sulla dedotta violazione del diritto ad un processo equo, la Corte europea ha riconosciuto la legittimità dell'operato della Corte di Cassazione ed ha valutato come del tutto influente ai fini della decisione finale l'esame della memoria presentata. Pertanto, ha dichiarato non sussistente la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione.

La Corte ha ricordato, innanzitutto, che il principio della parità delle armi, uno degli elementi della nozione più ampia di processo equo, richiede che ogni parte si veda offrire una possibilità ragionevole di presentare la sua causa in condizioni che non la pongano in una situazione di netto svantaggio rispetto alla controparte.

Inoltre, il diritto ad un procedimento in contraddittorio implica la facoltà per le parti nei processi, sia civili che penali, di prendere cognizione di tutti i documenti e le osservazioni presentate al giudice in modo da poterne influenzare la decisione.

Nel caso di specie, la Corte ha esaminato l'incidenza in concreto della dichiarazione di inammissibilità della memoria difensiva sulle possibilità per il ricorrente di presentare le sue doglianze su una questione determinante per la conclusione del procedimento ed ha concluso che la memoria non esaminata dalla Cassazione, secondo l'orientamento consolidato in merito all'inapplicabilità dell'art. 375 c.p.c. alle istanze riguardanti il regolamento di competenza, non avrebbe avuto alcuna influenza sulla conclusione della controversia.

Ogaristi (ricorso n. 231/07) – Sentenza del 18 maggio 2010

Il ricorrente era stato condannato all'ergastolo per omicidio e tentato omicidio, in via definitiva, senza aver avuto la possibilità di controinterrogare l'unico e determinante teste a carico che nel frattempo aveva abbandonato il Paese. L'istanza del ricorrente, volta ad ottenere l'esame in contraddittorio del testimone con incidente probatorio, era stata rigettata dal GIP.

I giudici nazionali avevano fondato la condanna del ricorrente esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese dall'unico teste a carico nella fase delle indagini preliminari, non ripetute in dibattimento. In data 5 febbraio 2008, infatti, un collaboratore di giustizia aveva reso dichiarazioni spontanee riguardanti i fatti oggetto del procedimento, confermate in seguito da altri due collaboratori di giustizia, tali che, se valutate nel processo, avrebbero condotto all'assoluzione del sig. Ogaristi.

Con ordinanza del 26 maggio 2009, la Corte d'Appello di Perugia aveva ritenuto che le dichiarazioni in questione potessero in linea di principio condurre alla revisione della sentenza di condanna a carico del ricorrente. Tuttavia, l'assoluzione di quest'ultimo dipendeva dal definitivo accertamento della responsabilità penale di un individuo appartenente alla criminalità organizzata, il cui processo era ancora pendente. Pertanto, la Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile, allo stato, la richiesta di revisione.

La Corte europea, investita del ricorso, ha affermato che la Convenzione impone di accordare all'imputato un'occasione idonea (adeguata e sufficiente) per contestare una testimonianza a carico e per controinterrogare l'autore.

Per tali motivi, la Corte, avendo ritenuto che la motivazione della condanna all'ergastolo fosse fondata esclusivamente, o almeno in misura determinante sulle dichiarazioni rese dal testimone prima del processo, ha constatato la violazione dell'art. 6, par. 1 CEDU. Infine, sotto il profilo dell'art. 41 CEDU, la Corte ha ribadito che nei casi in cui la condanna del ricorrente sia stata pronunciata nel corso di un processo non equo, in linea di principio la misura più appropriata da adottare sarebbe stata la **ricellebrazione** del processo, su domanda del ricorrente, in tempi utili e nel rispetto delle esigenze dell'art. 6 CEDU.

2.3.12 IN MATERIA DI FAMIGLIA

Moretti e Benedetti (ricorso n. 16318/07) – Sentenza del 27 aprile 2010

I ricorrenti avevano ottenuto in affidamento, a titolo provvisorio, una neonata abbandonata dalla madre naturale poco dopo la nascita. Successivamente, avevano presentato istanza di adozione speciale della piccola al tribunale per i minorenni di Venezia.

La minore era stata, invece, affidata ad un'altra famiglia adottiva scelta dal tribunale, nonostante fosse ancora pendente la domanda di adozione speciale presentata dai ricorrenti e successivamente respinta dal tribunale stesso. La Corte d'appello aveva annullato la decisione di primo grado, ma aveva ritenuto opportuno non sottoporre la minore al trauma di una nuova separazione dalla famiglia affidataria.

I ricorrenti hanno, quindi, proposto ricorso alla Corte europea, lamentando la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU.

La Corte ha constatato la violazione dell'art. 8 CEDU, avendo ritenuto che, non solo la mancanza di motivazione della decisione del Tribunale dei minori di respingere la domanda di adozione presentata dai ricorrenti, ma anche il ritardo nell'esame della stessa, avvenuto solo successivamente alla dichiarazione di adottabilità del minore ed alla scelta della famiglia adottiva, aveva leso il loro diritto al rispetto della vita familiare.

Circa la pretesa violazione del diritto alla vita privata e familiare, la Corte ha rammentato che l'art. 8 della Convenzione non assegna un diritto a creare una famiglia né riconosce un diritto all'adozione dei minori abbandonati. Esso tutela una vita familiare esistente.

L'esistenza di una "*vita familiare*" ai sensi dell'articolo 8 CEDU non si limita però ai rapporti fondati sul matrimonio e sulla filiazione legittima ma può comprendere altre relazioni familiari *de facto*, purché - oltre all'affetto generico - sussistano altri indici di stabilità, attuale o potenziale, quale potrebbe essere quello di filiazione naturale o di un affidamento pre-adottivo. Da questo punto di vista, la determinazione del carattere familiare delle relazioni di fatto deve tener conto di un certo numero di elementi, quali il tempo vissuto insieme, la qualità delle relazioni, così come il ruolo assunto dall'adulto nei confronti del bambino.

Nel caso specifico, la Corte ha constatato il grave incidente procedurale consistito nell'essere stata dichiarata l'adottabilità della bambina prima che l'autorità si fosse pronunciata sulla tempestiva domanda di adozione da parte dei ricorrenti. Essa ha altresì preso atto della pronuncia della Corte d'appello che aveva giudicato priva di motivazione la reiezione delle domande adottive dei ricorrenti.

Piazzi (ricorso n. 36168/09) – Sentenza del 2 novembre 2010

La sentenza constata la violazione del diritto alla vita familiare (art. 8 della Convenzione) per la lesione subita dal padre divorziato nel suo diritto di visita al figlio minore, nato nel 1991.

Successivamente al divorzio, tale diritto era stato esercitato per un certo numero di anni, ma in seguito le circostanze di fatto lo avevano reso impossibile.

Su ricorso del padre al giudice tutelare, nel 2003, questi aveva statuito che il diritto di visita dovesse essere esercitato in presenza dei servizi sociali, ma per intricate vicende amministrative e fattuali era stato impedito al padre di vedere il figlio.

Da ultimo, nel 2009, pur di fronte alla constatazione che il provvedimento giudiziale del 2003 non aveva trovato attuazione, la Corte d'appello aveva respinto le doglianze del ricorrente, sia perché il figlio aveva reiteratamente espresso la volontà di non rivedere il padre sia perché egli era in sostanza quasi maggiorenne.

La Corte ha ritenuto violato l'art. 8 in ragione della lunghezza delle procedure e della loro inefficacia rispetto alla garanzia effettiva del diritto di visita, censurando il comportamento delle autorità pubbliche per non aver intrapreso le misure adeguate e sufficienti a garantire il diritto di visita o quanto meno a ripristinare il contatto dell'interessato con il suo bambino.

Come affermato in più occasioni dalla Corte, se l'articolo 8 della Convenzione ha essenzialmente per obiettivo quello di proteggere l'individuo dalle interferenze arbitrarie del potere pubblico, esso non può essere interpretato solo come una limitazione dello Stato ad astenersi da tali ingerenze: questo invito può comportare anche obblighi positivi finalizzati al rispetto effettivo della vita privata e familiare implicanti l'adozione di misure idonee ad assicurare il diritto specifico degli interessati come anche il rispetto dei provvedimenti giudiziari.

Nel caso in specie, la Corte ha riconosciuto, a titolo di danno morale, un'equa soddisfazione.

2.3.13 IN MATERIA DI SUSSIDI PUBBLICI ALLE IMPRESE

Plalam s.p.a. (ricorso n. 16021/02) – Sentenza del 18 maggio 2010

La vicenda trae origine dalla richiesta della società Plalam all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno di un sussidio per l'ampliamento di un impianto industriale. In base ad una legge del 1979 il sostegno doveva essere proporzionale all'ammontare investito dalla società.

L'Agenzia concesse l'erogazione del sussidio subordinatamente all'avvio del nuovo impianto. I lavori vennero eseguiti e l'impianto divenne operativo alla fine del 1990, ma l'ispezione per accertare l'esistenza delle condizioni per l'erogazione del sussidio si svolse solo nel 1994.

Nel frattempo, è intervenuta una modifica alle disposizioni relative a tale sussidio pubblico, per cui dal 1992 l'aiuto non sarebbe stato più legato alle somme effettivamente investite ma a quelle indicate nella prima richiesta.

La società, dopo aver contestato davanti al Tar ed al Consiglio di Stato l'applicazione retroattiva di tali norme, ha proposto ricorso alla Corte europea lamentando la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà.

La Corte ha riconosciuto in capo alla società una legittima aspettativa in ordine all'erogazione dei sussidi promessi dall'Agenzia all'esito delle procedure precritte. Se gli adempimenti formali fossero stati assolti correttamente e tempestivamente, i sussidi garantiti alla società non sarebbero stati assoggettati alla normativa nel frattempo intervenuta. Pertanto, la Corte ha constatato la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1 CEDU, in quanto l'applicazione della nuova legge ha rotto il giusto equilibrio tra le esigenze di interesse generale e gli imperativi di salvaguardia dei diritti fondamentali della società ricorrente.

3. I TEMI SENSIBILI EVIDENZIATI DALLE SENTENZE DELLA CORTE EUROPEA

3.1. Eccessiva durata delle procedure giudiziarie e legge Pinto

La preponderanza, rispetto al totale, delle violazioni per eccessiva durata processuale constatate dalla Corte nel 2010, conferma la difficile sradicazione di questa problematica ormai antica, che testimonia l'esistenza di un problema strutturale del nostro ordinamento, come è stato ricordato, ripetutamente, dal Primo Presidente della Corte di Cassazione sia nell'apertura dell'anno giudiziario 2010, che nel 2011.

A partire dall'inizio degli anni '80, il nostro Paese risulta condannato dalla Corte europea in circa 2300 casi di eccessiva durata processuale. Nella stragrande parte, si tratta di procedure civili e di controversie del lavoro, come la seguente suddivisione mostra: 1621 procedure civili, 401 procedure di lavoro, 24 procedure fallimentari, 126 procedure penali, 122 procedure amministrative e contabili, 7 procedure di esecuzione.

L'Italia è, dal 2001, sottoposta a *monitoring*, prima annuale, ora cadenzato sull'anno e mezzo, del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, riguardante le misure generali adottate per risolvere il problema strutturale della lentezza eccessiva della giustizia. Da quando è iniziato nel 2001, il controllo ha evidenziato solo negli ultimi anni un certo, moderato, progresso fatto dall'Italia, con riferimento al mutamento delle procedure concorsuali attuato mediante la riforma del 2006 (d.lgs. 9 gennaio 2006, n.5).

L'introduzione, nel 2001, del ricorso interno con la legge n. 89 (Pinto) ha avuto l'effetto di trasferire le controversie dalla Corte europea alle corti d'appello interne, tant'è che negli ultimi anni le condanne per violazione del diritto ad un procedimento entro un termine ragionevole incidono, grosso modo, per circa un terzo/un quarto sul totale delle sentenze emesse dalla Corte europea nei confronti dell'Italia; tale rimedio interno, tuttavia, non ha del tutto eliminato il problema, che riguarda attualmente più di un migliaio di casi in cui i ricorrenti si lamentano dell'esiguità delle somme liquidate dalle corti d'appello (specialmente prima del 2006, allorquando i giudici nazionali decisero di adeguarsi ai parametri soddisfattori europei), ovvero dell'eccessivo ritardo con cui gli indennizzi, concessi a seguito delle procedure, sono pagati dal Ministero competente.

Da parte sua la legge Pinto, prevedendo solo misure risarcitorie e non anche acceleratorie della procedura, si è rivelata assolutamente inidonea ad eliminare le conseguenze delle già constatate violazioni ed a prevenirne altre; tale legge ha altresì aggravato notevolmente il già pesante carico di lavoro delle corti d'appello e della Corte di Cassazione competenti a pronunciarsi sui relativi ricorsi ed ha indotto una professionalità collaterale che incide fortemente sull'effettivo costo economico dell'indennizzo totale.

A fine 2010, esattamente il 21 dicembre, la Corte Europea di Strasburgo ha constatato in 475 casi (caso *Gaglione ed altri c. Italia* – *cf. par. 2.3.6*) la violazione della Convenzione Europea da parte dello Stato italiano per i ritardi nella corresponsione dell'indennizzo liquidato dalle Corti d'appello. La sentenza analizza le cifre dell'inadempienza a tutto campo dello Stato italiano sottolineando che, per quanto riguarda gli esborsi a titolo di indennizzo, si è passati dalla somma globale di 3.873.427 euro del 2002 a quella di circa 81.000.000 euro del 2008, di cui ben 36.500.000 euro ancora non risultano pagati malgrado l'esecutività del titolo: dunque, come sottolinea l'opinione separata annessa alla sentenza, non solo lo Stato preferisce pagare invece che risolvere la problematica dell'esorbitante durata dei processi ma, per di più, non è neppure in grado di adempiere a tali obblighi di pagamento, cosa poco consona, si fa notare, per un paese che fa parte della elitaria cerchia del G20.

Dei difetti della legge n. 89 del 2001 si è accorto anche il Consiglio d'Europa, il cui Comitato dei Ministri ha approvato, il 18 marzo 2009, una risoluzione, la CM/ResDH(2009)421 ed, il 2 dicembre 2010, un'altra, la CM/ResDH(2010)224 (in Cap. VI - n. 5), con cui si invita il Governo italiano ad attuare una modifica normativa finalizzata a semplificare tale rimedio interno ed a renderlo efficace con la previsione di misure acceleratorie. Nelle stesse risoluzioni il Comitato sottolinea anche che, per contenere le durate processuali entro limiti fisiologici, è auspicabile che le autorità italiane attuino, rispetto al problema, un "approccio interistituzionale coinvolgente tutti gli attori principali e la coordinazione al più alto livello governativo", ritenendo che solo un approccio interistituzionale che coinvolga tutti gli attori principali del pianeta giustizia (capi degli uffici, singoli magistrati, Ministero Giustizia, avvocati), con la necessaria coordinazione al più alto livello governativo, possa avere qualche possibilità di riuscita.

Tale suggerimento è stato ribadito dalla Corte europea che, nella sentenza *Gaglione* sopra richiamata, ha evidenziato come la legge Pinto comporti enormi esborsi a cui il nostro Paese non riesce a far fronte, e come la stessa appaia assolutamente inutile rispetto all'obiettivo di accelerare il "servizio giustizia" e ridurre conseguentemente l'esposizione del nostro Paese nello scenario internazionale. Nell'opinione di due giudici annessa alla sentenza si sottolinea, in particolare, la perdurante e profonda crisi del "servizio giustizia", con la constatazione che tutte le riforme, normative od organizzative finora messe in piedi per tentare di arginare tale problematica, non hanno sortito alcun effetto apprezzabile. Non c'è dubbio, in realtà, che rendere più sommaria la procedura Pinto ed introdurre misure di carattere acceleratorio del singolo procedimento ed altre misure compensatorie, permetterebbe di raggiungere alcuni risultati apprezzabili, come:

a) innanzitutto, si solleverebbero le corti d'appello e la Corte di Cassazione dal rilevante carico lavorativo rappresentato dalla trattazione di tali ricorsi che aumentano ogni anno in maniera vertiginosa;

b) inoltre, secondo la giurisprudenza europea, abbinando misure risarcitorie con altre acceleratorie, si potrebbe ridurre significativamente l'ammontare degli indennizzi, che attualmente gravano in maniera inaccettabile sulle finanze erariali, come è dimostrato sia dall'esigenza, avvertita dal legislatore, di dichiarare impignorabili le somme giacenti nelle casse del Ministero della Giustizia sia dall'incapacità dello Stato di far fronte in tempi ragionevoli al pagamento, circostanza questa che determina ulteriori violazioni della Convenzione e conseguentemente ulteriori somme da pagare;

c) per di più il rimedio Pinto, come attualmente strutturato, non si è dimostrato neppure idoneo a fronteggiare efficacemente eventuali condotte negligenti di singoli magistrati, causative dell'irragionevole ritardo processuale, ovvero a vigilare sull'obbligo dei dirigenti degli uffici giudiziari di realizzare un'efficiente organizzazione del lavoro giudiziario, per quanto possa essere consentito dai mezzi e dalle strutture disponibili, come precisato anche da due delibere del Consiglio Superiore della Magistratura adottate rispettivamente il 15.9.1999 e il 6.7.2000. Pure tale aspetto andrebbe fatto oggetto di una più attenta riflessione.

Anche l'auspicato "approccio interistituzionale" alla problematica potrebbe realmente costituire un tentativo di concentrare l'attenzione sul problema principale che è quello di assicurare un "servizio giustizia" improntato ad un'azione dello Stato sintetizzabile nei termini *time, cost and accuracy*, non dimenticando peraltro che l'art. 111 della Costituzione, come novellato nel 1999, ha costituzionalizzato *il principio della ragionevole durata dei processi*, il che significa che, a far data da tale novella, questo principio è divenuto il metro e la norma cardine cui rapportare e confrontare ogni istituto processuale, presente o futuro, ed ogni prassi organizzativa.